

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

**FOGLI INFORMATIVI****Sezione I - Informazioni sulla banca****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa**

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6

Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634

Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967

email info@caratebrianza.bcc.it - sito internet www.bcccarate.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80

Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

**Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio****Struttura e funzione economica**

Il finanziamento all'importazione è un'operazione finalizzata al regolamento all'estero, per conto dell'importatore cliente, del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi. Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine: più precisamente, la durata dello stesso non supera, di regola, i 180 giorni.

L'anticipo all'esportazione è un'operazione finalizzata a creare una disponibilità finanziaria a favore del cliente, in relazione ai crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestato servizi. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto ad esibire la documentazione che assiste l'esportazione. L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine e, più precisamente, la durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura.

Il prefinanziamento all'esportazione è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, in relazione all'esibizione di documenti (quali ad esempio, contratti, ordini, fatture pro forma) attestanti esportazioni future di beni o servizi. L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale risultante dalla documentazione esibita. Alla scadenza il cliente può richiedere un anticipo all'esportazione.

I finanziamenti all'importazione, gli anticipi e i prefinanziamenti all'esportazione possono essere accesi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera. La banca può richiedere che siano assistiti da idonee garanzie.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Nell'anticipo all'esportazione, obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero.

Variabilità del tasso di cambio qualora il finanziamento sia acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante.

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso.

**Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio**

- Tasso di interesse debitore annuo massimo : 9,25 %\*
    - \* per finanziamenti di importo fino a Euro 5.000,00 tasso max 12,00%
  - Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato:
    - per finanziamenti in euro: euroribor+6pp
- Il euroribor 3/m. al 01/06/11 quotava 1,45%

- per finanziamenti in valuta: eurodepositi + 6 pp
- Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per l'effettivo numero di giorni di utilizzo, diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
- Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente
- Importi massimi di spese e commissioni
  - istruttoria iniziale Euro 0,00
  - rimborso spese informativa precontrattuale Euro 5,00
  - accensione rapporto Euro 15,00
  - proroga rapporto Euro 20,00
  - estinzione anticipata: 6 % calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato
    - con un minimo di Euro 50,00
    - proroga finanziamento Euro 20,00
    - commissione di servizio 0,15%.
    - spese di negoziazione Euro 0,00
    - commissioni di negoziazione/arbitraggio 0,20%
    - spese produzione ed invio comunicazioni Euro 1,65
- per le condizioni applicate alle operazioni di incasso o di pagamento connesse agli anticipi e ai finanziamenti in questione, si rinvia al relativo foglio informativo.

#### Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme – 2 giorni lavorativi Forex dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste, a condizione che sia reperibile la divisa concordata. In occasione di ciascuna operazione con l'estero, è in facoltà della banca stabilire, a suo insindacabile giudizio, se e in quale misura concedere in relazione ad essa un finanziamento o un'anticipazione, determinando il termine di rimborso e ogni ulteriore modalità ad essa relativa.

Il cliente si impegna ad impartire alla controparte estera opportune istruzioni a che i pagamenti siano eseguiti per il tramite della BCC; qualora tuttavia il ricavo dell'operazione commerciale dovesse essere accreditato presso altra banca, il cliente si obbliga a darne comunicazione alla BCC e a trasferire presso la medesima le relative somme.

La banca è autorizzata ad utilizzare le somme incassate ad estinzione dell'anticipo concesso. In caso di mancato incasso, il cliente si impegna a provvedere alla scadenza al rimborso dell'anticipo nella divisa concordata o, quando non sia possibile procurarsi tale divisa, in euro al cambio vigente alla data di negoziazione.

Il cliente decade dal beneficio del termine al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute. La banca può considerare risolto il contratto se emergono circostanze di fatto e/o di diritto o vizi nei documenti prodotti dal soggetto finanziato tali che, se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

**Modifica delle condizioni economiche:** La banca ha la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli Servizi, rispettando le disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

#### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente contragga il mutuo in qualità di *consumatore* il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Voce</b>	<b>Definizione</b>
<i>Tasso di interesse debitore</i>	corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
<i>Numeri dare</i>	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di effettivo utilizzo dell'importo stesso.
<i>Forex</i>	Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
<i>Istruttoria</i>	analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
<i>Tasso di cambio</i>	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
<i>Negoziazione</i>	Trasformazione di una valuta in un'altra.